



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.  
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

**CONSULENZA** Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro  
**ELABORAZIONE** Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

## NOVITA' TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto alcune novità in merito alla detraibilità dall'imposta lorda degli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir:

- la **detrazione fiscale spetta** nella misura del 19%, **a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**, di cui all'articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (comma 679);
- la **disposizione sopra richiamata non si applica** alle detrazioni spettanti per le **spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale (comma 680).

Con il Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, al fine di:

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, **incluso la modalità di pagamento**,
- **modificare i termini di invio** dei predetti dati al Sistema TS,
- **prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione**, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi **incluso la modalità di pagamento**.

Per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, comprensivi dei seguenti ulteriori dati:

- a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) aliquota ovvero natura Iva della singola operazione;
- c) **indicazione dell'esercizio dell'opposizione**, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione saranno trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

La **trasmissione dei dati sopra descritti dovrà essere effettuata:**

- **entro la fine del mese di gennaio 2021**, per le spese **sostenute nell'anno 2020**;
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le spese sostenute dal **1° gennaio 2021**.